

COMMISSARIATO DELLE PUGLIE E BASILICATA

PROVINCIA DI BARI

COMUNE DI SAN MICHELE DI BARI

Il R. Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici nelle provincie di Puglia e di Basilicata:

Ritenuto che con decreto del 12 marzo 1928 fu disposta istruttoria sui demani di S. Michele di Bari e fra l'altro per accettare se la differenza in ha. 5,11,14, tra l'estensione di ha. 91,37,86 quotizzati e quella di ha. 96,49 in Bosco Serri, dei quali fu immesso in possesso il Comune a seguito della divisione dell'ex feudatario, si trovasse inclusa nel latifondo del Duca Edoardo Caracciolo avente causa di quest'ultimo;

Che l'istruttore ing. Nicola Princigalli accertava che effettivamente l'usurpazione esisteva da parte del Caracciolo sulla linea di confine per ha. 5,08,94 e che occupatori ne sono attualmente tali Castellaneta Domenico per ha. 1,06,95, Zaccaria Vito per ha. 0,72,45, Castellaneta Giuseppe per ha. 0,39,37, per acquisto fattone dal Caracciolo nell'anno 1925; e tali Liotino Nunziato per ha. 0,64,80, Vinerio Gerardo per ha. 1,39,03. Di Cosmo Giuseppe per ha. 0,84,42, in seguito a compromesso di compra-vendita del 1926 col Caracciolo il quale ora occupa ha. 0,01,92; che infine i medesimi hanno apportato al fondo migliorie sostanziali e permanenti impiantandovi vigne e alberi fruttiferi, onde ne proponeva la legittimazione;

Che notificata ai predetti la loro iscrizione nello stato degli arbitrari occupatori redatto dall'istruttore, i medesimi spiegavano opposizione impugnando la usurpazione;

Che però con sentenza del 27 novembre-2 dicembre 1931 detta opposizione veniva rigettata, concedendosi agli occupatori la facoltà di far domanda di legittimazione entro trenta giorni dalla notifica di essa sentenza;

Tale domanda di fatto veniva da essi presentata nel termine prefisso e però con richiesta che il canone proposto dall'istruttore fosse ridotto a più equa misura;

Osserva che le istanze si possono accogliere. Trattasi di occupazione molto antica che risale a tempo anteriore al 1846 risultando che fino da allora fu tentata una bonaria definizione della vertenza cui la medesima già aveva dato luogo fra il Caracciolo (*de cuius* dell'attuale) e il Comune; trattasi di occupazione di non rilevante estensione che rappresenta quanto manca alla quota assegnata al Comune in divisione e già tutta quotizzata, per cui non è a parlare di interruzione della

continuità delle terre demaniali; si trova la terra sostanzialmente migliorata perchè impiantata a vigneto e ad alberi fruttiferi, e per di più in mano di lavoratori diretti;

Che in vista del noto diminuito reddito dei fondi rustici a causa del ribasso del prezzo dei generi agricoli, si può il canone proposto dall'istruttore ridurre di circa un quinto;

Che non occorre voltura catastale trovandosi già la terra intestata agli occupatori;

Che le proporzionali spese di verifica demaniale sono state messe a carico del Caracciolo con la ricordata sentenza, onde non occorre provvedere colla presente.

P. T. M., visti gli articoli 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e salva la Sovrana approvazione;

ORDINA: 1º Restano legittime a favore delle persone di cui nell'unito quadro le occupazioni delle terre del demanio di Casal S. Michele nel quadro stesso segnate, dell'estensione complessiva di ha. 5,08,94, mercè l'annuo complessivo canone di natura enfiteutica di L. 654,50. 2º Ciascuno occupatore, salva facoltà di affrancò in ogni tempo, dovrà pagare la rispettiva quota di canone, come dal quadro predetto, al Tesoriere del Comune il 15 agosto di ogni anno: la prima annata di canone s'intende scaduta col 15 agosto 1930. Dovrà inoltre rimborsare al Comune la proporzionale quota delle spese della presente e successive inerenti. 3º Per quant'altro la concessione enfiteutica resta sottoposta alle norme del codice civile.

Quadro dei legittimi:

1º Duca Edoardo Caracciolo, domiciliato in Bari; demanio occupato: Bosco Serri, foglio 71, particella 351; estensione ha. 0,01,92, canone annuo L. 2,50.

2º Duca Edoardo Caracciolo e Viniero Gerardo fu Giuseppe, domiciliato il primo in Bari, il secondo in S. Michele di Bari; demanio occupato: Bosco Serri, foglio 71, particelle 38, 351; estensione ha. 1,39,03; canone annuo L. 180,00.

3º Duca Edoardo Caracciolo e Liotino Nunziato fu Angelo, domiciliato il primo in Bari, il secondo in S. Michele di Bari; demanio occupato: Bosco Serri, foglio 71, particella 351, estensione ha. 0,64,80, canone annuo L. 85.

4º Duca Edoardo Caracciolo e Di Cosmo Giuseppe fu Stefano, domiciliato il primo in Bari, il secondo in S. Michele di Bari; demanio occupato: Bosco Serri, foglio 71, particella 38; estensione ha. 0,84,42, canone annuo L. 110.

5º Castellaneta Domenica fu Bartolomeo, domiciliata in S. Michele di Bari; demanio occupato: Bosco Serri, foglio 71, particella 351; estensione ha. 1,06,95; canone annuo L. 135.

6º Zaccaria Vito fu Francesco, domiciliato in S. Michele di Bari; demanio occupato: Bosco Serri, foglio 71, particella 38; estensione ha. 0,72,45, canone annuo L. 92.

3730

7º Castellaneta Giuseppe fu Leonardo, domiciliato in S. Michele di Bari; demanio occupato: Bosco Serri, foglio 71, particella 351; estensione ha. 0,39,37, canone annuo L. 50.

Bari, 30 gennaio 1932-X. - *Il Commissario Regionale: FRANCESCO SETTE.*

La presente ordinanza è stata approvata con Decreto Reale in data 13 agosto 1932-X.

*Registrato alla Corte dei Conti addì 3 settembre successivo - Registro n. 14, Ministero
Agricoltura e Foreste, foglio n. 112. - BERRUTI.*

R. COMMISSARIATO DELLE PUGLIE E BASILICATA

PROVINCIA DI BARI.

COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI.

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in Bari:

Ritenuto che con decreto n. 153 del 12 marzo 1928 di questo Ufficio furono dichiarate soggette a pretese di usi civici da parte dei cittadini di Sammichele di Bari le terre denominate Bosco della Serri o Mezzanelli, e fu disposta istruttoria per accettare il fondamento;

Ritenuto che da detta istruttoria risultò che in virtù di sentenza 1 marzo e 10 aprile 1810 della Commissione feudale e ordinanza del Commissario del Re 29 novembre 1811 il demanio del suddetto Comune era costituito dei soli ettari 96.39.00 toccatigli nella divisione del Bosco Serri. Che, però, mentre ettari 91.27.86 furono quotizzati nel 1902, giusta R. decreto 24 ottobre 1901 e 7 luglio 1902, ettari 5.11.14 furono usurpati dall'ex Feudatario;

Ritenuto che gli attuali possessori dei detti ettari 5.11.14 hanno ottenuta la legittimazione giusta ordinanza 30 gennaio 1932 sovrannamente approvata con R. decreto 13 agosto 1932.

Sono stati resi anche i provvedimenti di liquidazione delle spese.

Che, pertanto, la sistemazione del demanio del comune di Sammichele di Bari è completa, e si può archiviare la pratica.

P. Q. M.: Dichiara compiuta la sistemazione demaniale nel comune di Sammichele di Bari e ordina archiviarsi la pratica, previa pubblicazione del presente decreto presso il Comune interessato.

Bari, 25 giugno 1935. XIII.

Il R. Commissario: FRANCESCO SETTE.

Il presente decreto è stato affisso per la pubblicazione al l'alto pretorio municipale per la durata di giorni 30 liberi, e precisamente dal 2 luglio al 1 agosto 1935, senza essere stati prodotti contro reclami.

Sammichele di Bari, li 2 agosto 1935-XIII.

PROVINCIA DI POTENZA.

COMUNE DI AVIGLIANO.

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in Bari, ha emesso la seguente ordinanza per omologazione di transazioni.

A seguito di verifica dei demanii del comune di Avigliano, l'istruttore perito cav. uff. Ciro Lapeschi presentava in data 18 aprile 1930 relazione e stato delle arbitrarie occupazioni comprendendovi n. 109 ditte, fra cui le due seguenti con proposta di reintegra:

1) Sabia Giuseppe Rocco e Pietro fu Francesco e Mollica Vito fu Donato: n. 107 dello stato, demanio Carmine, foglio di mappa 65, particella 15, estensione occupata ettari 12.36.82, frutti indebitamente percepiti lire 7416,00, frutti per quinquennio lire 1850,00.

2) Melisurgo Domenicantonio d'ignoti: n. 108 dello stato, demanio Carmine, foglio di mappa 65, particella 15, estensione occupata ettari 3.56.32, frutti indebitamente percepiti lire 2138,00, frutti per quinquennio lire 534,50.

Avvenuta la pubblicazione degli atti istruttori e nel termine di legge i predetti occupatori fecero opposizione contestando la qualità demaniale delle terre, a seguito di

che veniva istituito giudizio con decreto del 4 giugno 1932 e del 7 novembre stesso anno e gli occupatori venivano citati innanzi a questo ufficio per sentire pronunziare la reintegra delle arbitrarie occupazioni con la condanna degli intimati alla restituzione dei frutti e al pagamento delle spese.

Nelle more del giudizio fra il Podestà del Comune e gli occupatori intervennero transazioni risultanti dai verbali del 29 dicembre 1932.

Sabia Rocco e Pietro fu Francesco e Mollica Vito fu Donato, riconoscendo la natura demaniale della zona occupata si obbligavano a restituirla al comune di Avigliano, dichiarandosi responsabili dei frutti verso il Comune stesso dall'annata agraria 1932-33 fino al rilascio. Intervennero nell'atto Sabia Rocco Donato di Vito, dante causa degli attuali occupatori per avere loro venduta la terra nel 1925 e si obbligava a corrispondere al Comune i frutti fino all'annata agraria 1931-32 limitatamente però a dieci annualità in base alla stima del Lapeschi nella somma di lire 2472,00.

Melisurgo Domenicantonio d'ignoti, riconoscendo la natura demaniale della zona occupata, si obbligava a restituirla al Comune ed a corrispondere i frutti per dieci annualità fino all'annata agraria 1931-32 in lire 712,65, giusta stima Lapeschi e si dichiarava inoltre responsabile dei frutti dell'annata agraria 1932-33 fino alla restituzione.

Osserva che le avvenute transazioni sono vantaggiose pel Comune, che verrebbe fin da ora ad avere il possesso delle terre realizzando l'utile della corrispondenza dei frutti da parte degli occupatori evitando un giudizio di esito incerto.

Esse, quindi possono omologarsi.

Delle spese di verifica può farsi carico per metà al Comune e per l'altra metà ai conciliati in corrispondenza della zona che ciascuno delle due ditte rilascia.

P. Q. M.: Visto l'at. 29 della legge 16 giugno 1927 numero 1766, omologa le transazioni risultanti dai verbali del 29 dicembre 1932 e dalla deliberazione del Podestà di Avigliano 26 gennaio 1933 approvata da S. E. il Prefetto di Potenza il 14 febbraio stesso anno, tra il Podestà di detto comune di Avigliano e Sabia Giuseppe Rocco e Pietro fu Francesco, Mollica Vito fu Donato e Sabia Rocco Donato di Vito per la zona del demanio Carmine iscritta al n. 107 dello stesso Lapeschi del 18 aprile 1930 e tra lo stesso Podestà e Melisurgo Domenicantonio d'ignoti per la zona del demanio Carmine iscritta al n. 108 del citato stato Lapeschi.

Mette le spese di verifica per metà a carico del Comune e per l'altra metà a carico dei conciliati, da determinarsi in ordinanza del Commissario in proporzione della zona da ciascuno posseduta.

Bari, 10 giugno 1935-XIII.

Il R. Commissario: FRANCESCO SETTE.

La presente ordinanza è stata approvata con decreto Ministeriale 31 luglio 1935-XIII, registrato alla Corte dei Conti addi 22 agosto successivo, registro n. 23, foglio n. 261.

* * *

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in Bari ha emesso la seguente ordinanza di legittimazione.

Letta la relazione istruttoria relativa ai demanii del Comune di Avigliano del geom. cav. uff. Ciro Lapeschi e gli atti annessivi in cui si denunziano 109 (le 108 numerate comprendono il 38 bis) arbitrarie occupazioni della complessiva estensione di ettari 37.13.52, di cui ettari 13.67.97 si propongono per la legittimazione ed ettari 23.45.55 per la reintegra, nei demani Braida, Carpinelli e Carmine.